

**ATTO DI AVVISO
DI NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto Avv. Danilo Lorenzo del Foro di Lecce (c.f. LRNDNL66A19E506V, fax 0832091740 – pec danilo@pec.studiolorenzo.eu), quale difensore dott. **Alessio DE FRANCESCHI**, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria del Consiglio di Stato

AVVISA

che la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con Decreto Presidenziale n. 03/2022 pubblicato in data 07.01.2022, ha così ordinato: *“Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della sentenza impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell’intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni”*;

che, in ossequio al suddetto Decreto Presidenziale, si indicano, di seguito, i seguenti dati:

1. AUTORITA’ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO

1.A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione VII;

1.B) NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: ricorso n. 24/2022 del Registro Generale dei Ricorsi.

2. NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

2.A) NOME DEL RICORRENTE: dott. Alessio DE FRANCESCHI, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V – pec danilo@pec.studiolorenzo.eu - fax 0832.091740) del foro di Lecce giusta mandato a margine del ricorso in appello ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria del Consiglio di Stato;

2.B) INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell’Istruzione pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l’Avvocatura Generale dello Stato; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

3.1) l’appellante ha chiesto l’annullamento: a) della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell’USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l’accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale; b) della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi; c) della nota prot. 12071 del 12.6.2020 e 13363 del 30.6.2020 recanti le integrazioni all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente; d) dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente di 18punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa; e) del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.

Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha impugnato i provvedimenti al punto 3.1. che precede per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova tecnico-pratica. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta; 2. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; 3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria.

Con il ricorso in appello il dott. De Franceschi ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 1150/2021 per i seguenti motivi: A. Errata, contraddittoria e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito approvata con Decreto del Direttore Generale dell'USR Lombardia n. 2270 del 03.08.2020 relativa ai posti messi a concorso nella Regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con DDG 20 dicembre 2018, n. 215, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Detto Decreto e relativa graduatoria vengono allegati al presente avviso.

5. INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Lo svolgimento del presente giudizio può essere conosciuto da chiunque attraverso la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it ed inserendo il numero n. 24/2022 di registro generale dei ricorsi del Consiglio di Stato. Pertanto, lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il predetto sito attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. INDICAZIONE DEL NUMERO DEL DECRETO CON CUI E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Decreto del Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami è il n. 03/2022 del Registro dei Provvedimenti Presidenziali, pubblicato il 07 gennaio 2022 n. 24/2022 di Registro Generale dei Ricorsi

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

=Sede di Milano=

R I C O R S O

Per il dott. Alessio DE FRANCESCHI, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V - pec danilo@pec.studiolorenzo.eu - fax 0832.091740) del foro di Lecce giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico di quest'ultimo: PEC danilo@pec.studiolorenzo.eu

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano

nonché

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Polesine n. 13, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano

e

INTERLANDI Annalisa, in qualità di candidata vincitrice della prova concorsuale, domiciliata presso l'indirizzo PEC annalisa.interlandi@pec.it

OGGETTO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- a) della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;*
- b) della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;*
- c) della nota prot. 12071 del 12.6.2020 e 13363 del 30.6.2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;*
- d) dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente di 18punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;*
- e) del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;*
- f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.*

oooooooooooooooooooo

In fatto

Con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28.12.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole specializzati, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del citato bando individuava, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso e in particolare, per quanto attiene l'interesse nel presente ricorso, per la Regione Lombardia venivano individuati n. 451 posti, di cui 135 posti (pari al 30%) riservati al personale ATA di ruolo, ai sensi dell'art 2, comma 6, del Bando.

Sempre il citato bando prevedeva e disciplinava i requisiti generali di ammissione (art. 4), le modalità e i termini di presentazione della domanda (art 6), le prove d'esame articolate in prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli (artt 11, 12, 13, 14, 15 e 16) e la compilazione della graduatoria finale dei soggetti vincitori del concorso (art. 17).

Con domanda tempestivamente presentata e inviata nelle forme previste dal bando, il ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale innanzi detta per la Regione Lombardia, all'uopo indicando anche i titoli posseduti.

Considerato l'elevatissimo numero di domande pervenute (oltre 12mila), si procedeva ad una prova preselettiva, così come previsto dall'art. 4 del citato Bando. All'esito della citata prova, il ricorrente veniva ammesso alla prova scritta.

L'art 13 del Bando, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova scritta, statuiva che la stessa consisteva in "a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico -pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale".

Per le prove scritte veniva previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna e, in particolare, per la prova di cui al punto a), un punteggio da 0 a 5 (comunque multiplo intero di 0,5) per ciascuno dei sei quesiti, mentre per la prova di cui al punto b) un punteggio compreso tra 0 e 30.

Sempre il Bando di concorso prevedeva che la Commissione avrebbe proceduto prioritariamente all'esame della prova di cui al punto a), specificando che la valutazione di cui alla prova sub b) sarebbe avvenuta solo nel caso in cui il candidato avesse riportato per la prima prova un punteggio superiore a 21.

I criteri di valutazione per le prove scritte venivano così (successivamente) disciplinati:

per la prova scritta di cui alla citata lett. a): **1) Inquadramento normativo** - Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5-1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2; **2) "Sintesi. esaustività e aderenza all'oggetto del quesito** - "Organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza della trattazione" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5-1-1,5; adeguata Punti 2; ottima Punti 2,5-3.

Per la prova scritta di cui alla citata lett. b): **1) "Inquadramento normativo** - Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8; **2) "Trattazione del caso proposto - Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa"** con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8"; **3) "Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto - Organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso"** con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7-8; ottima Punti 9"; **4) "Correttezza logico-formale - Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato"** con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5".

Con Decreto prot. n. 1897 del 27.06.2019 il Direttore Generale del MIUR nominava il Presidente della commissione esaminatrice e i membri della stessa.

Veniva, così, svolta le prove scritte con la formulazione di n. 6 domande (prova sub a il giorno 5.11.2019) e del quesito teorico-pratico (prova sub b il giorno 6.11.2019).

Il ricorrente provvedeva, quindi, alla redazione degli elaborati previsti per entrambe le prove scritte, consegnando il tutto nei termini previsti.

Conclusa la prova scritta non veniva comunicata la data di abbinamento delle buste — candidato, come imposto dall'art. 14, comma 4 del D.p.r. 487/1994, né tale necessaria operazione risulta dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti.

Con mail datata 11.06.2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia comunicava al De Franceschi la mancata ammissione alla prova orale, avendo lo stesso conseguito il seguente punteggio: prima prova punti 21; seconda prova punti 18.

A seguito di formale istanza di accesso agli atti, il ricorrente veniva in possesso della copia dei propri elaborati scritti e della relativa griglia di valutazione dalle quali risulta quanto segue:

- per la prova dei sei quesiti a risposta aperta:

quesito n. 1: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – ottima punti 2,5;

quesito n. 2: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 3: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 4: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 5: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 6: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – lacunosa punti 1,5;

- per la prova teorico pratica:

inquadramento normativo – adeguata – punti 6;

trattazione del caso proposto – adeguata – punti 6;

pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dal candidato – lacunosa – punti 4;

correttezza logico-formale – lacunosa – punti 2.

Nei documenti trasmessi a seguito della istanza di accesso agli atti figuravano, oltre agli elaborati del ricorrente e relative griglie di valutazione, anche, il Verbale di insediamento della Commissione; i Verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte; il Verbale di correzione della prima prova scritta, delle griglie di valutazione con i relativi punteggi; il Verbale di organizzazione dei lavori. Non veniva trasmesso il verbale n. 4 di cui si ignora il contenuto.

Inoltre l’Amministrazione non concedeva l’accesso agli atti degli elaborati di altri candidati risultati idonei alla prova scritta.

Con decreto prot. n. 2270 datato 3.8.2020 il Direttore Generale del MIUR approvava la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella Regione Lombardia, con allegata detta graduatoria.

I provvedimenti impugnati e meglio indicati nell’epigrafe del presente ricorso, sono illegittimi e se ne chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti

MOTIVI

1. *Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova tecnico-pratica. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta.*

La valutazione operata dalla Commissione esaminatrice (18/30 punti) alla seconda prova scritta svolta dal ricorrente è palesemente errata, ingiusta e illegittima.

All’uopo, la prima considerazione che balza evidente agli occhi nell’esaminare la griglia di valutazione di tale prova, consiste nella evidente illogicità e contraddittorietà della valutazione operata, atteso che sia nel criterio “inquadramento normativo”, sia nel criterio “trattazione del caso proposto” la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 6 punti ciascuno, con valutazione della prova in termini di “adeguata”, che presuppone una completa conoscenza della normativa da applicare alla procedura ed una indubbia capacità di trattazione del caso proposto.

Inspiegabilmente e immotivatamente, nelle voci “pertinenza e correttezza dell’atto” e “correttezza logico-formale”, è stato rispettivamente attribuito un punteggio di 4 (lacunosa) e 2 (lacunosa) punti.

Tali punteggi sono evidentemente contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l’inquadramento normativo e la trattazione del caso, non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente abbia dimostrato adeguate capacità di ricerca e applicazione della normativa e adeguate capacità di trattare il caso in rapporto alla normativa applicabile, salvo poi considerare l’elaborato come “lacunoso” con riferimento alla pertinenza dell’atto per la soluzione del caso proposto e alla correttezza logico-formale.

Il dott. De Franceschi ha correttamente individuato la normativa che disciplina l’autonomia della Istituzione Scolastica in merito alla organizzazione didattico-scientifica, finanziaria e negoziale.

Ha compiutamente analizzato la normativa prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 in materia di autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche nonché la disciplina generale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici.

Ha illustrato le competenze e i poteri del DS, con specifico riferimento all'attività negoziale, con relative competenze di assistenza del d.s.g.a. ed illustrazione anche della c.d. "determina a contrarre".

Ha analizzato gli strumenti negoziali messi a disposizione del DS, con particolare riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante la Consip e, in alternativa, all'affidamento in via autonoma.

Ha analizzato termini e condizioni per la conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi con modalità di affidamento diretto ovvero della procedura negoziata, individuando correttamente sia la soglia sia la normativa applicabile.

Nella stesura della Determina a contrarre, il ricorrente ha correttamente indicato nel preambolo le norme di legge applicabili e di riferimento; ha individuato l'acquisto del materiale necessario e il relativo valore; ha correttamente individuato la soglia ai fini della individuazione della procedura negoziale applicabile; ha giustamente applicato l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con conseguente procedura in affidamento diretto e determina a contrarre, previa valutazione dei preventivi pervenuti.

Alla luce di quanto innanzi detto e del contenuto dell'elaborato scritto del De Franceschi, che rappresenta prova certa di quanto sopra asserito ed è sicuramente più che corretto ed esaustivo, è evidente l'errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel predisporre le valutazioni, soprattutto per quanto attiene il giudizio di "lacunoso" che presuppone carenze contenutistiche sicuramente non presenti nella prova redatta dal ricorrente.

Per quanto riguarda la valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico-pratica, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene il criterio relativo all'inquadramento normativo, è stato assegnato al De Franceschi un punteggio di 6 su 8 punti (adeguata), nonostante lo stesso abbia puntualmente individuato ed enucleato tutte le normative di riferimento applicabili; pertanto non vi è dubbio che per tale criterio di valutazione lo stesso avrebbe diritto ad una valutazione massima pari a 8 punti.

D'altra parte, risulta provato dallo stesso elaborato critto come il candidato abbia dimostrato indubbie capacità di utilizzo ed inquadramento del quadro normativo di riferimento, individuando la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto.

Per quanto attiene il criterio relativo alla trattazione del caso proposto, al ricorrente è stato assegnato un punteggio di 6 su 8 (adeguata), nonostante lo stesso abbia descritto la situazione oggetto di prova in materia assolutamente completa ed esaustiva, senza tralasciare alcun dettaglio e/o riferimento, individuando la corretta prospettazione del caso e la giusta soluzione, seguendo un percorso logico/giuridico immune dal benché minimo vizio e/o mancanza. Pertanto non vi è dubbio che per tale criterio di valutazione lo stesso avrebbe diritto ad una valutazione massima pari a 8 punti.

Per quanto attiene il criterio della pertinenza e correttezza dell'atto predisposto per la soluzione del caso proposto, la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 4 su 8, considerando tale aspetto dell'elaborato addirittura come "lacunoso".

Premessa la evidente contraddittorietà ed illogicità di tale giudizio, non si comprende come un compito correttamente inquadrato sul piano normativo e correttamente trattato nel caso proposto, possa poi essere considerato lacunoso con riferimento alla pertinenza dell'atto predisposto. La palese illegittimità di tale valutazione è ancora più evidente ove si consideri che è sfornita della benché minima motivazione.

Ad ogni buon conto, la determina a contrarre è stata elaborata nella più assoluta correttezza tecnico-formale-normativa, evidenziando come la determina a contrarre predisposta dal ricorrente fosse l'unico atto idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta intrapresa dal De Franceschi non poteva non essere considerata adeguata alla soluzione del caso proposto.

Per quanto attiene al criterio della correttezza logico-formale, valgono le medesime considerazioni svolte sotto il profilo della illogicità/contraddittorietà dei giudizi, oltre che per la carenza motivazionale.

Anche per tale criterio, non può non evidenziarsi la palese illegittimità del punteggio di 2 punti (con valutazione lacunosa dell'elaborato), laddove lo stesso si presenta chiaro ed esaustivo nella sua portata espositiva, completo e coerente sul piano logico delle conclusioni assunte.

D'altra parte, non sfuggirà all'Ecc.mo TAR adito che il ricorrente ha riportato, nella seconda prova, un punteggio di 18 punti sui 21 necessari e previsti per il superamento della stessa; pertanto una corretta valutazione delle prova secondo i criteri generali predisposti ed in rapporto al valore concreto dell'elaborato, consentirebbe sicuramente al De Franceschi di ottenere i 3 punti mancanti per poter accedere alla fase della prova orale.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione.

La valutazione dell'elaborato del ricorrente è frutto di una correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, ove si consideri che gli elaborati sono stati corretti da una unica commissione la quale ha evidentemente modificato il proprio metro di giudizio tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò rende quanto mai evidente la sussistenza di una disparità di trattamento, la quale rende necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II prova scritta dei candidati che hanno ottenuto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato del ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

D'altra parte, è ben nota la giurisprudenza che consacra il diritto ad acquisire detti elaborati, laddove necessari o quanto meno idonei ad una corretta decisione della fattispecie giudiziaria dedotta.

3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria.

L'esclusione del ricorrente dalla prova orale si presenta come manifestamente ingiusta e illegittima.

All'uopo, è nota a questa difesa la giurisprudenza che considera l'attribuzione di un punteggio numerico alle prove concorsuali come sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione; tuttavia è anche vero che deve essere ben chiaro il percorso motivazionale seguito dalla stessa nella assegnazione del punteggio, laddove in caso contrario (come in quello oggetto del presente giudizio) è sussistente un vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Non può essere revocato in dubbio che nel caso che ci occupa risulta del tutto "oscuro" il percorso motivazionale seguito dalla Commissione nella attribuzione del punteggio assegnato alla seconda prova scritta, specie ove si proceda ad una valutazione comparativa tra l'elaborato redatto dal ricorrente, i criteri di valutazione determinati "a monte" e la valutazione offerta dalla Commissione.

Senza sottacere che la minima differenza – di soli 3 punti – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova scritta (18/21) e il punteggio minimo sufficiente per accedere alla prova orale (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al valore della prova pratica svolta dal De Franceschi.

Da ultimo, la Commissione non ha evidenziato, rispetto all'elaborato del ricorrente, nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio di insufficienza attribuito.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Il fumus boni iuris risulta evidente dalle motivazioni di cui al presente ricorso ed il periculum in mora è in re ipsa. Invero, dal perdurare del provvedimento impugnato, il ricorrente si vede privata del bene della vita ovvero del proprio diritto a partecipare alla prova orale del concorso per cui è causa, onde poter aspirare al superamento dello stesso e conseguente attribuzione di un posto di lavoro.

Per tale motivo, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre comunque lo svolgimento della prova orale del ricorrente.

Non si può sottacere che in Lombardia sono risultati idonei al concorso per cui è causa n. 205 candidati a fronte dei 451 posti messi a bando; pertanto l'ammissione del ricorrente a svolgere comunque la prova orale non comporta alcun pregiudizio all'interesse pubblico né a quelli degli altri candidati risultati vincitori.

Ferma restando, anche nello svolgimento della fase di merito, la necessità di disporre una Verificazione finalizzata alla ricorrezione della seconda prova scritta del ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza affinché l'ecc.mo TAR adito ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio un numero di elaborati scritti di candidati che hanno raggiunto la sufficienza alla seconda prova scritta del concorso per cui è causa, ritenuto congruo al fine del decidere, anche onde poter verificare eventuali disparità di trattamento e/o differenze di valutazione degli elaborati da parte della Commissione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero di soggetti risultati vincitori del concorso, l'ecc.mo TAR adito Voglia concedere l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc, con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR ovvero attraverso altre forme di notificazione.

Tanto premesso il dott. Alessio De Franceschi, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

c o n c l u d e

perché l'On. T.A.R. adito voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, accogliere il presente ricorso e, previa sospensione degli atti impugnati, annullare gli stessi per tutte le motivazioni contenute nel presente atto, con accoglimento anche delle richieste istruttorie ivi formulate e della istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Ai sensi delle norme valevoli in materia di contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del C.U. per motivi reddituali.

Lecce/Milano, 08.09.2020

Avv. Danilo Lorenzo

8. TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA – III Sezione – n. 1150/2021

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2020, proposto da ALESSIO DE FRANCESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti

INTERLANDI ANNALISA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

*della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;
della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;*

delle note prot. 12071 del 12 giugno 2020 e 13363 del 30 giugno 2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;
dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019;
n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il punteggio di 18 punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;
del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi, tenutasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, istituzioni educative e istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del bando ha individuato, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso. Alla Regione Lombardia sono stati assegnati n. 451 posti di cui 135 (pari al 30 per cento) riservati al personale ATA di ruolo.

Per quanto riguarda le prove di concorso, il bando ha stabilito che le stesse si sarebbero articolate: a) in una prova costituita da sei domande a risposta aperta; b) in una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto

attraverso la redazione di un atto; c) in una prova orale. Alla prova orale sarebbero stati ammessi i candidati che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 21 in ciascuna delle altre due prove.

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per i posti relativi alla Regione Lombardia.

Con nota inviata mediante mail dell'11 giugno 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha comunicato al ricorrente la mancata ammissione alla prova orale, avendo egli conseguito un punteggio pari a 21 punti per la prova costituita da domande a risposta aperta ed un punteggio pari a soli 18 punti per la prova pratica.

Con il ricorso in esame, vengono principalmente impugunate la citata nota dell'11 giugno 2020 ed il Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 3 agosto 2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia, unitamente alla allegata graduatoria di merito.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Sezione, con ordinanza n. 1241 dell'8 ottobre 2020, ha fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 9 marzo 2021.

Con il primo motivo di ricorso, l'interessato deduce l'irrazionalità dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione alla sua prova teorico-pratica, cui è stato, come detto, assegnato il punteggio di 18. Rileva in particolare la parte che sarebbero del tutto incomprensibili le ragioni per le quali l'organo preposto alla valutazione, dopo aver attribuito alle prova valutazioni più che positive in relazioni ai criteri "inquadramento normativo" e "trattazione del caso proposto", ha invece valutato negativamente la medesima prova in relazione ai criteri "pertinenza e correttezza" e "correttezza logico-formale". Secondo la parte tale difformità di giudizio sarebbe del tutto irrazionale in quanto sarebbe logicamente impossibile che una prova risulti positiva in relazione ai primi due criteri ed invece del tutto negativa in relazione agli altri. L'interessato contesta poi nello specifico la decisione di considerare lacunosa la prova in relazione ai due suindicati criteri, sostenendo che la stessa sarebbe stata svolta in maniera del tutto corretta ed avrebbe, quindi, meritato una complessiva valutazione di sufficienza.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omissso di considerare taluni determinanti elementi. Ne consegue che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e può compiere il sindacato sul merito delle scelte da questa compiute solo qualora le stesse superino il limite dell'irragionevolezza e dell'abnormità della valutazione tecnica.

In tale contesto, l'interessato non può limitarsi ad evidenziarne nel ricorso la non condivisibilità del giudizio, dovendo piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del medesimo (cfr. fra le tante, T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 27 ottobre 2020, n.180; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n.4735).

Ciò premesso, va osservato che, sebbene i criteri di valutazione individuati nel concreto dall'Amministrazione presentino un certo grado di correlazione, tali medesimi criteri sono comunque eterogenei, con la conseguenza che un giudizio di adeguatezza riferito ad uno o a due di essi non impedisce alla Commissione di esprimersi negativamente rispetto ad altri.

Entrando nello specifico, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, un conto, è la capacità del candidato di individuare la normativa di riferimento ed illustrarne contenuti e portata precettiva, e altro conto è la capacità del medesimo di applicare tale normativa al caso concreto onde pervenire ad una soluzione adeguata riguardo alla problematica sottesa alla prova di concorso.

Non è poi scontato che una prova corretta in relazione ai profili della individuazione della normativa applicabile e della soluzione finale proposta, lo sia anche sotto i profili della pertinenza e della correttezza formale, atteso che ben può succedere che il candidato affronti tematiche non sempre aderenti alla traccia assegnata e che l'elaborato contenga errori formali rilevanti che denotano l'incapacità di chi lo ha svolto di prestare l'attenzione dovuta, attenzione che si dovrebbe invece prestare nella concreta attività lavorativa onde evitare che atti sostanzialmente corretti vengano contestati (e magari annullati) in ragione degli errori formali in essi contenuti.

Non è dunque condivisibile il ragionamento secondo cui la valutazione nel concreto formulata dalla Commissione riguardo alla prova teorico-pratica svolta dal ricorrente dovrebbe considerarsi senz'altro illogica in ragione della non univocità dei giudizi correlati ai diversi criteri.

La censura, per le ragioni sopra illustrate, è poi inammissibile nella parte in cui si limita a proporre giudizi diversi da quelli formulati dalla Commissione sul presupposto che, per come è stata svolta la prova, la stessa avrebbe nel complesso meritato una valutazione di sufficienza.

Si deve quindi ribadire, in tale contesto, che il motivo in esame non può essere accolto.

Con il secondo motivo di ricorso, l'interessato rileva che la Commissione, nelle diverse sedute, ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato tempi notevolmente diversi: in alcune sedute si è proceduto alla correzione di un notevole numero di prove, mentre in altre i numeri sono stati di molto inferiori. Secondo la parte, tale comportamento sarebbe indice di disparità di trattamento.

Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che l'attribuzione del solo punteggio numerico non sarebbe sufficiente per far comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare negativamente la sua prova la quale invece, per come svolta, avrebbe a suo dire meritato un giudizio di sufficienza.

Ritiene il Collegio che anche queste censure non possano essere accolte.

Per quanto riguarda il denunciato vizio motivazionale in ragione dell'attribuzione di un voto meramente numerico, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la predisposizione preventiva di criteri di massima di valutazione rende il voto numerico successivamente attribuito idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso; in questa ipotesi, quindi, il voto numerico contiene in sé stesso la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute per le quali è dunque possibile valutarne ragionevolezza e omogeneità (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n.864; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11435).

Anche per quanto riguarda la censura relativa ai tempi di correzione, il Collegio non può far altro che richiamare la giurisprudenza, secondo cui la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati non può essere sindacata dal giudice amministrativo, ciò in considerazione sia del fatto che manca una predeterminazione, da parte di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia del fatto che non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, ben potendo accadere che, per svariate ragioni, alcuni elaborati siano estremamente facili da valutare, con la conseguenza che la diversità dei tempi di correzione non costituisce sicuro indice di disparità di trattamento. Anche il secondo ed il terzo motivo non possono quindi essere accolti.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Celeste Cozzi Ugo Di Benedetto

8. TESTO INTEGRALE DELL'ATTO DI APPELLO

ON.LE CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale = ROMA=

Ricorso in appello

Per il dott. Alessio DE FRANCESCHI, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V - pec danilo@pec.studiolorenzo.eu - fax 0832.091740) del foro di Lecce giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria del Consiglio di Stato, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente domicilio digitale: danilo@pec.studiolorenzo.eu

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

nonché

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Polesine n. 13, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

e

INTERLANDI Annalisa, in qualità di candidata vincitrice della prova concorsuale, domiciliata presso l'indirizzo PEC annalisa.interlandi@pec.it

PER LA RIFORMA,

della sentenza del TAR LOMBARDIA- III Sezione di Milano - n. 1150/2021 pubblicata in data 07/05/2021 e pronunciata nel ricorso R.G. n. 1560/2020 in cui si chiedeva

L'ANNULLAMENTO

- a) della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;*
- b) della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;*
- c) della nota prot. 12071 del 12.6.2020 e 13363 del 30.6.2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;*
- d) dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente di 18punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;*

e) del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;

f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.



FATTO

Con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28.12.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del citato bando individuava, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso e in particolare, per quanto attiene l'interesse nel presente ricorso, per la Regione Lombardia venivano individuati n. 451 posti, di cui 135 posti (pari al 30%) riservati al personale ATA di ruolo, ai sensi dell'art 2, comma 6, del Bando.

Sempre il citato bando prevedeva e disciplinava i requisiti generali di ammissione (art. 4), le modalità e i termini di presentazione della domanda (art 6), le prove d'esame articolate in prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli (artt 11, 12, 13, 14, 15 e 16) e la compilazione della graduatoria finale dei soggetti vincitori del concorso (art. 17).

Con domanda tempestivamente presentata e inviata nelle forme previste dal bando, il dott. De Franceschi chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale innanzi detta per la Regione Lombardia, all'uopo indicando anche i titoli posseduti.

Considerato l'elevatissimo numero di domande pervenute (oltre 12mila), si procedeva ad una prova preselettiva, così come previsto dall'art. 4 del citato Bando. All'esito della citata prova, il ricorrente veniva ammesso alla prova scritta.

L'art 13 del Bando, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova scritta, statuiva che la stessa consisteva in "a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico -pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale".

Per le prove scritte veniva previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna e, in particolare, per la prova di cui al punto a), un punteggio da 0 a 5 (comunque multiplo intero di 0,5) per ciascuno dei sei quesiti, mentre per la prova di cui al punto b) un punteggio compreso tra 0 e 30.

Sempre il Bando di concorso prevedeva che la Commissione avrebbe proceduto prioritariamente all'esame della prova di cui al punto a), specificando che la valutazione di cui alla prova sub b) sarebbe avvenuta solo nel caso in cui il candidato avesse riportato per la prima prova un punteggio superiore a 21.

I criteri di valutazione per le prove scritte venivano così (successivamente) disciplinati:

per la prova scritta di cui alla citata lett. a): 1) Inquadramento normativo - Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 -1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2; 2) "Sintesi. esaustività e aderenza all'oggetto del quesito - "Organicità, chiarezza, correttezza logico -formale e

completezza della trattazione" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5-1-1,5; adeguata Punti 2; ottima Punti 2,5-3.

Per la prova scritta di cui alla citata lett. b): 1) "Inquadramento normativo - Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi" con la seguente valutazione: insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8; 2) "Trattazione del caso proposto - Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa" con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8"; 3) "Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto - Organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso" con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7-8; ottima Punti 9"; 4) "Correttezza logico-formale - Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato" con la seguente valutazione: "insufficiente Punti 0-1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5".

Con Decreto prot. n. 1897 del 27.06.2019 il Direttore Generale del MIUR nominava il Presidente della commissione esaminatrice e i membri della stessa.

Veniva, così, svolta le prove scritte con la formulazione di n. 6 domande (prova sub a il giorno 5.11.2019) e del quesito teorico-pratico (prova sub b il giorno 6.11.2019).

Il dott. De Franceschi provvedeva, quindi, alla redazione degli elaborati previsti per entrambe le prove scritte, consegnando il tutto nei termini previsti.

Conclusa la prova scritta non veniva comunicata la data di abbinamento delle buste — candidato, come imposto dall'art. 14, comma 4 del D.p.r. 487/1994, né tale necessaria operazione risulta dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti.

Con mail datata 11.06.2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia comunicava al De Franceschi la mancata ammissione alla prova orale, avendo lo stesso conseguito il seguente punteggio: prima prova punti 21; seconda prova punti 18.

A seguito di formale istanza di accesso agli atti, l'odierno appellante veniva in possesso della copia dei propri elaborati scritti e della relativa griglia di valutazione dalle quali risulta quanto segue:

- per la prova dei sei quesiti a risposta aperta:

quesito n. 1: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – ottima punti 2,5;

quesito n. 2: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 3: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 4: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 5: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 6: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – lacunosa punti 1,5;

- per la prova teorico pratica:
inquadramento normativo – adeguata – punti 6;
trattazione del caso proposto – adeguata – punti 6;
pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato – lacunosa – punti 4;
correttezza logico-formale – lacunosa – punti 2.

Nei documenti trasmessi a seguito della istanza di accesso agli atti figuravano, oltre agli elaborati del ricorrente e relative griglie di valutazione, anche, il Verbale di insediamento della Commissione; i Verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte; il Verbale di correzione della prima prova scritta, delle griglie di valutazione con i relativi punteggi; il Verbale di organizzazione dei lavori. Non veniva trasmesso il verbale n. 4 di cui si ignora il contenuto.

Inoltre l'Amministrazione non concedeva l'accesso agli atti degli elaborati di altri candidati risultati idonei alla prova scritta.

Con Decreto prot. n. 2270 datato 3.8.2020 il Direttore Generale del MIUR approvava la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella Regione Lombardia, con allegata detta graduatoria.

Avverso i predetti provvedimenti il dott. De Franceschi proponeva ricorso innanzi al TAR Lombardia (RG n. 1560/2020) articolando i seguenti motivi di diritto: - “1. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova tecnico-pratica. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta; 2. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; 3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria”.

Si costituiva in giudizio il MIUR e l'USR Lombardia a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano la quale insisteva per il rigetto della domanda.

All'udienza pubblica del 9 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione della stessa.

Con la sentenza oggi impugnata il TAR Milano rigettava il ricorso con la seguente motivazione:

“Con il primo motivo di ricorso, l'interessato deduce l'irrazionalità dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione alla sua prova teorico-pratica, cui è stato, come detto, assegnato il punteggio di 18. Rileva in particolare la parte che sarebbero del tutto incomprensibili le ragioni per le quali l'organo preposto alla valutazione, dopo aver attribuito alle prove valutazioni più che positive in relazione ai criteri “inquadramento normativo” e “trattazione del caso proposto”, ha invece valutato negativamente la medesima prova in relazione ai criteri “pertinenza e correttezza” e “correttezza logico-formale”. Secondo la parte tale difformità di giudizio sarebbe del tutto irrazionale in quanto sarebbe logicamente impossibile che una prova risulti positiva in relazione ai primi due criteri ed invece del tutto negativa in relazione agli altri. L'interessato contesta poi nello specifico la decisione di considerare lacunosa la prova in relazione ai due suindicati criteri, sostenendo che la stessa sarebbe stata svolta in maniera del tutto corretta ed avrebbe, quindi, meritato una complessiva valutazione di sufficienza.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è frutto di discrezionalità tecnica,

che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omesso di considerare taluni determinanti elementi. Ne consegue che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e può compiere il sindacato sul merito delle scelte da questa compiute solo qualora le stesse superino il limite dell'irragionevolezza e dell'abnormità della valutazione tecnica.

In tale contesto, l'interessato non può limitarsi ad evidenziarne nel ricorso la non condivisibilità del giudizio, dovendo piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del medesimo (cfr. fra le tante, T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 27 ottobre 2020, n.180; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n.4735).

Ciò premesso, va osservato che, sebbene i criteri di valutazione individuati nel concreto dall'Amministrazione presentino un certo grado di correlazione, tali medesimi criteri sono comunque eterogenei, con la conseguenza che un giudizio di adeguatezza riferito ad uno o a due di essi non impedisce alla Commissione di esprimersi negativamente rispetto ad altri.

Entrando nello specifico, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, un conto, è la capacità del candidato di individuare la normativa di riferimento ed illustrarne contenuti e portata precettiva, e altro conto è la capacità del medesimo di applicare tale normativa al caso concreto onde pervenire ad una soluzione adeguata riguardo alla problematica sottesa alla prova di concorso.

Non è poi scontato che una prova corretta in relazione ai profili della individuazione della normativa applicabile e della soluzione finale proposta, lo sia anche sotto i profili della pertinenza e della correttezza formale, atteso che ben può succedere che il candidato affronti tematiche non sempre aderenti alla traccia assegnata e che l'elaborato contenga errori formali rilevanti che denotano l'incapacità di chi lo ha svolto di prestare l'attenzione dovuta, attenzione che si dovrebbe invece prestare nella concreta attività lavorativa onde evitare che atti sostanzialmente corretti vengano contestati (e magari annullati) in ragione degli errori formali in essi contenuti.

Non è dunque condivisibile il ragionamento secondo cui la valutazione nel concreto formulata dalla Commissione riguardo alla prova teorico-pratica svolta dal ricorrente dovrebbe considerarsi senz'altro illogica in ragione della non univocità dei giudizi correlati ai diversi criteri.

La censura, per le ragioni sopra illustrate, è poi inammissibile nella parte in cui si limita a proporre giudizi diversi da quelli formulati dalla Commissione sul presupposto che, per come è stata svolta la prova, la stessa avrebbe nel complesso meritato una valutazione di sufficienza

Si deve quindi ribadire, in tale contesto, che il motivo in esame non può essere accolto.

Con il secondo motivo di ricorso, l'interessato rileva che la Commissione, nelle diverse sedute, ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato tempi notevolmente diversi: in alcune sedute si è proceduto alla correzione di un notevole numero di prove, mentre in altre i numeri sono stati di molto inferiori. Secondo la parte, tale comportamento sarebbe indice di disparità di trattamento.

Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che l'attribuzione del solo punteggio numerico non sarebbe sufficiente per far comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare negativamente la sua prova la quale invece, per come svolta, avrebbe a suo dire meritato un giudizio di sufficienza.

Ritiene il Collegio che anche queste censure non possano essere accolte.

Per quanto riguarda il denunciato vizio motivazionale in ragione dell'attribuzione di un voto meramente numerico, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la predisposizione

preventiva di criteri di massima di valutazione rende il voto numerico successivamente attribuito idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso; in questa ipotesi, quindi, il voto numerico contiene in sé stesso la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute per le quali è dunque possibile valutarne ragionevolezza e omogeneità (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n.864; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11435).

Anche per quanto riguarda la censura relativa ai tempi di correzione, il Collegio non può far altro che richiamare la giurisprudenza, secondo cui la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati non può essere sindacata dal giudice amministrativo, ciò in considerazione sia del fatto che manca una predeterminazione, da parte di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia del fatto che non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, ben potendo accadere che, per svariate ragioni, alcuni elaborati siano estremamente facili da valutare, con la conseguenza che la diversità dei tempi di correzione non costituisce sicuro indice di disparità di trattamento.

Anche il secondo ed il terzo motivo non possono quindi essere accolti.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto”.

La sentenza impugnata merita di essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Errata, contraddittoria e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta.

Giova, in primo luogo, osservare che l'odierno appellante ha superato la prima prova scritta, ottenendo un punteggio pari a 21, ovvero necessario e sufficiente per poter accedere alla correzione della seconda prova scritta.

Nella valutazione della prova teorico pratica la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 6 sia per la voce “inquadramento normativo”, sia per la voce “trattazione del caso proposto”; inspiegabilmente (o meglio, illogicamente) la Commissione ha poi attribuito un punteggio pari a 4 per la voce “pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato” ed un punteggio pari a 2 per la voce “correttezza logico-formale”.

Nel giudizio di primo grado era stato evidenziato come tali punteggi espressi in termini di insufficienza sono evidentemente illogici e contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la trattazione del caso, non essendo revocabile in dubbio che se il ricorrente aveva dimostrato adeguate capacità di ricerca e applicazione della normativa e adeguate capacità di trattare il caso in rapporto alla normativa applicabile, non può essere logicamente ritenuto “lacunoso” lo stesso elaborato con riferimento alla pertinenza dell'atto per la soluzione del caso proposto e alla correttezza logico-formale.

Il TAR Lombardia ritiene che tale censura non sia sindacabile dal Giudice Amministrativo attenendo alle valutazioni discrezionali di cui gode l'Amministrazione, ma sul punto non appare revocabile in dubbio il potere dell'Autorità Giudiziaria di valutare comunque la correttezza dell'operato della P.A. nella ipotesi in cui la stessa presenti vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, proprio come è accaduto nel caso di specie.

Parimenti non convince, ad avviso dello scrivente, la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure laddove ritiene che i criteri di valutazione individuati nella procedura concorsuale de qua siano comunque eterogenei, con la conseguenza che il giudizio di adeguatezza riferito a due di essi non impedirebbe alla Commissione di esprimersi negativamente sugli altri.

Invero, ciò che si vuole evidenziare è che, sebbene si tratti di criteri eterogenei, gli stessi sono comunque correlati sicché non appare revocabile in dubbio che, da un punto di vista logico e razionale, una motivazione di sufficienza su due criteri non possa implicare una radicale insufficienza su un criterio di valutazione agli stessi correlato, specie in mancanza di idonea motivazione come è avvenuto nel caso di specie.

A tal proposito questa difesa non può mancare di evidenziare come lo stesso TAR Milano, in ben cinque distinti giudizi sostanzialmente simili al presente ricorso, abbiano assunto una motivazione diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta nella sentenza oggi gravata, ritenendo detto comportamento della Commissione come illogico e irrazionale ed accogliendo le domande presentate da altri concorrenti (sentt. 674/2021, 807/2021, 672/2021, 673/2021, 671/2021).

Pertanto, anche nel presente gravame, la scrivente difesa non può mancare di rimarcare come il dott. De Franceschi abbia correttamente individuato la normativa che disciplina l'autonomia della Istituzione Scolastica in merito alla organizzazione didattico-scientifica, finanziaria e negoziale.

Lo stesso ha compiutamente analizzato la normativa prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 in materia di autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche nonché la disciplina generale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici; ha illustrato le competenze e i poteri del DS, con specifico riferimento all'attività negoziale, con relative competenze di assistenza del d.s.g.a. ed illustrazione anche della c.d. "determina a contrarre"; ha analizzato gli strumenti negoziali messi a disposizione del DS, con particolare riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante la Consip e, in alternativa, all'affidamento in via autonoma; ha analizzato termini e condizioni per la conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi con modalità di affidamento diretto ovvero della procedura negoziata, individuando correttamente sia la soglia sia la normativa applicabile.

Nella stesura della Determina a contrarre, l'odierno appellante ha correttamente indicato nel preambolo le norme di legge applicabili e di riferimento; ha individuato l'acquisto del materiale necessario e il relativo valore; ha correttamente individuato la soglia ai fini della individuazione della procedura negoziale applicabile; ha giustamente applicato l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con conseguente procedura in affidamento diretto e determina a contrarre, previa valutazione dei preventivi pervenuti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la sentenza impugnata sia illegittima e meriti di essere riformata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza affinché l'On.le Consiglio di Stato adito ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio un numero di elaborati scritti di candidati che hanno raggiunto la sufficienza alla seconda prova scritta del concorso per cui è causa, ritenuto congruo al fine del decidere, anche onde poter verificare eventuali disparità di trattamento e/o differenze di valutazione degli elaborati da parte della Commissione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero di soggetti risultati vincitori del concorso, l'On.le Consiglio di Stato adito Voglia concedere l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc, con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR ovvero attraverso altre forme di notificazione.


P.Q.M.

Il dott. Alessio De Franceschi, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza del TAR Lombardia n. 1150/2021 e degli atti impugnati in primo grado, Voglia accogliere le richieste formulate con il ricorso n. 1560/2020 di R.G. proposto innanzi al TAR Lombardia, annullando tutti gli atti impugnati con il predetto ricorso.

Vinte le spese di lite.

Lecce/Roma, 07.12.2021

Avv. Danilo Lorenzo

**9. TESTO INTEGRALE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA VII SEZIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO N. 03/2022**

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2022, proposto da Alessio De Franceschi, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Interlandi Annalisa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01150/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta dalla parte appellante; Considerato che l'istanza di notifica per pubblici proclami, riguardando le sole modalità formali di effettuazione della notifica, può essere accolta, mentre resta riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del contraddittorio e la ritualità dell'appello;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della sentenza impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2022.

Il Presidente Marco Lipari

AVVISA, ALTRESI', CHE Il Ministero dell'Istruzione e gli U.S.R. hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna da parte del ricorrente, copia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della sentenza impugnata n. 1150 del TAR Lombardia nonché del Decreto Presidenziale n. 3/2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e, ove dotati di autonomi siti gli U.S.R. resistenti: a.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso in appello, il ricorso di primo grado, la sentenza appellata e il Decreto del Presidente della VII Sez. del Consiglio di Stato, il Decreto DG USR Lombardia n. 2270 del 3-8-2020 con allegato elenco dei vincitori; b.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della sentenza impugnata n. 1150 del TAR Lombardia, del Decreto Presidenziale n. 3/2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nonché del Decreto DG USR Lombardia n. 2270 del 3-8-2020 con allegato elenco dei vincitori, il tutto reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica". In particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

SI ALLEGANO AL PRESENTE AVVISO: 1) ricorso in appello; 2) ricorso di primo grado; 3) sentenza della III Sezione del TAR Lombardia n. 1150/2021; 4) Decreto del Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato n. 03/2022; 5) Determina del Dirigente dell'USR Lombardia n. 2270 del 03.08.2020 con allegato elenco dei vincitori del concorso.

Lecce, 04.02.2022

Avv. Danilo Lorenzo